

**AL PREFETTO DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
TORINO**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di Torino in data per asserita violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n. 00000, elevato dalla Polizia Stradale di Torino in data per asserita violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.

Secondo la Polizia Stradale il sottoscritto, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, *"ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poiché: circolava alla velocità di km/h 72,00, superando di km/h 22,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h 50)"*.

La presunta violazione sarebbe stata accertata in data 5 maggio 2011, alle ore 21,58, in territorio del Comune di Torino S.S. altezza km 21 + 500 direzione, a mezzo dell'apparecchiatura Autovelox 104/E regolarmente omologata dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 900 del 27 giugno 2006.

CHIEDE

che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento, per i motivi che seguono: 1) l'accertamento della violazione *de qua* è illegittimo per mancanza della taratura periodica dello strumento utilizzato, prescritta dalla norma internazionale UNI 30012; 2) assenza di preventiva segnalazione della presenza della postazione di controllo (art. 142, comma 6-bis, del codice della strada); 3) omessa contestazione immediata.

Chiede di essere personalmente ascoltato sui fatti contestati.

Torino,

Allegati: verbale opposto.

➤ **Commento**

Il ricorso potrebbe essere accolto per entrambi i motivi.

Primo motivo: per quanto concerne il primo motivo la giurisprudenza della Cassazione [Cass. civ. n. 15597/2012] è costante nell'escludere l'obbligo della taratura. Tuttavia, la Suprema Corte ultimamente ha manifestato, al riguardo, qualche dubbio, tanto che recentemente ha rimesso al vaglio della Corte costituzionale la questione circa la legittimità dell'esenzione dalla periodica taratura sollevando l'eccezione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 45 del codice della strada:

Non è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. strada, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature di accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, apparendo irragionevole escludere tali complesse apparecchiature, che svolgono accertamenti irripetibili, dall'applicazione della normativa generale della legge 11 agosto 1991, n. 273, sul sistema nazionale taratura [Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2014, n. 17766].

Con la sentenza 18 giugno 2015, n. 113 la Corte costituzionale ha posto fine all'orientamento espresso costantemente dalla Cassazione secondo il quale la taratura periodica non era necessaria.

La Corte costituzionale, premesso che:

a) la Cassazione si è sempre preoccupata della tutela della sicurezza della circolazione, dell'ordine pubblico, della preservazione dell'integrità fisica degli individui, della conservazione dei beni;

b) l'uso delle apparecchiature di misurazione è strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti al superamento dei limiti di velocità;

ha riconosciuto giusto rilievo ai valori altrettanto importanti, quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*), nella parte in cui non prevede che **tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.**

Secondo motivo: il secondo motivo, sempre che risulti dal rapporto degli accertatori l'assenza della segnaletica di cui all'art. 142, comma 6-bis, CdS, è fondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121/2002, conv. nella legge n. 168/2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1-bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117/2007, conv. nella legge n. 160/2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia[così Cass. n. 656/2010; Cass. n. 13727/2011].

Di recente la Suprema Corte [Cass. civ., sez. VI, 14 marzo 2014, n. 599] ha precisato che gli organi accertatori hanno l'obbligo di attestare, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200 CdS, **il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, al fine di porre l'assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.**

La questione è ampiamente esaminata al par. 18.